

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

REGOLAMENTO (UE) 2016/60 DELLA COMMISSIONE

del 19 gennaio 2016

che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di clorpirifos in o su determinati prodotti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Per la sostanza clorpirifos i livelli massimi di residui (LMR) sono stati fissati nell'allegato II e nell'allegato III, parte B, del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (2) In conformità all'articolo 21 del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ la Commissione ha chiesto all'Autorità europea per la sicurezza alimentare, nel seguito «l'Autorità», di svolgere un esame tossicologico del clorpirifos. La conclusione dell'autorità è stata pubblicata il 22 aprile 2014 ⁽³⁾.
- (3) In conformità all'articolo 43 del regolamento (CE) n. 396/2005 la Commissione ha chiesto all'Autorità di fornire un parere motivato sugli LMR vigenti per il clorpirifos sulla scorta dei nuovi valori di riferimento tossicologici. L'Autorità ha presentato il proprio parere motivato il 12 giugno 2015 ⁽⁴⁾.
- (4) L'Autorità ha concluso che gli attuali LMR per mandarini, mele, pere, pesche, uve da tavola, more di rovo, lamponi, ribes a grappoli, uva spina, kiwi, ananas, patate, pomodori, peperoni, melanzane, meloni, cocomeri, cavoli cappucci, cavoli cinesi, carciofi, porri e barbabietole da zucchero potrebbero destare preoccupazioni in merito alla protezione dei consumatori. L'Autorità ha pertanto raccomandato di ridurre gli LMR vigenti per tali prodotti. Essa ha indicato che non è più avvalorato l'impiego su more di rovo, ribes a grappoli, uva spina, kiwi, ananas, patate, meloni, cocomeri, cavoli cinesi e porri e che, per quanto riguarda gli LMR per tali prodotti, è necessaria un'ulteriore analisi da parte dei responsabili della gestione dei rischi. Per tali prodotti gli LMR dovrebbero essere fissati allo specifico limite di determinazione.
- (5) La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell'Unione europea per i residui di antiparassitari in merito alla necessità di adattare alcuni limiti di determinazione. Tali laboratori sono giunti alla conclusione che per alcuni prodotti gli sviluppi della tecnica richiedono la fissazione di specifici limiti di determinazione.

⁽¹⁾ GUL 70 del 16.3.2005, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GUL 309 del 24.11.2009, pag. 1).

⁽³⁾ EFSA, 2014. «Conclusion on the peer review of the pesticide human health risk assessment of the active substance chlorpyrifos» (Conclusioni sulla revisione tra pari della valutazione del rischio per la salute umana della sostanza attiva clorpirifos). *EFSA Journal* 2014;12(4):3640, 34 pp. doi: 10.2903/j.efsa.2014.3640.

⁽⁴⁾ EFSA, 2015. «Reasoned opinion on the refined risk assessment regarding certain maximum residue levels (MRLs) of concern for the active substance chlorpyrifos» [Parere motivato sulla valutazione ridefinita del rischio per quanto riguarda alcuni livelli massimi di residui (LMR) che destano preoccupazione per la sostanza attiva clorpirifos]. *EFSA Journal* 2015;13(6):4142, 41 pp. doi:10.2903/j.efsa.2015.4142.

